



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

# La TUTELA GIURIDICA DEGLI animali D'AFFEZIONE in FRIULI venezia giulia



La Regione Friuli Venezia Giulia svolge un'importante azione di regolamentazione ed attua tutte le azioni per la corretta gestione degli animali d'affezione

La Regione Friuli Venezia Giulia svolge un'importante azione di regolamentazione ed attua tutte le azioni per la corretta gestione degli animali d'affezione



Sul sito della Regione è dedicata una intera sezione contenente tutte le informazioni utili sempre aggiornate per i possessori di animali domestici.

Da qualsiasi motore di ricerca basta inserire le parole:

FRIULI VENEZIA GIULIA ANIMALI D'AFFEZIONE

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.

Servizio sanità pubblica veterinaria.

Direttore **dott. Manlio Palei**

Referente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia animali d'affezione **dott.ssa Sabrina Loprete**

Per informazioni scrivere a:  
sabrina.loprete@regione.fvg.it  
tel + 39 040 377 5554



# QUALI SONO LE NORME E I REGOLAMENTI CHE TUTELANO GLI ANIMALI D'AFFEZIONE NEL FRIULI VENEZIA GIULIA?

Il Regolamento è entrato in vigore il 9 luglio 2015 e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è la prima in Italia ad aver fissato requisiti dettagliati e puntuali a tutela degli animali d'affezione o domestici.

- Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 e ss.mm.ii
- “Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.”
- Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20/12.



# QUALI SONO GLI ANIMALI D'AFFEZIONE O DOMESTICI TUTELATI DALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA?

Cane, gatto, furetto, mammiferi d'affezione diversi dai cani e dai gatti (coniglio nano, cavia, criceto, gerbillo, cincillà, topo domestico, ratto domestico, degu, scoiattolo striato, cane della prateria, maialino nano vietnamita, capretta tibetana), uccelli, rettili e anfibi (tartarughe terrestri, tartarughe palustri e d'acqua dolce, iguana dai tubercoli o verde serpenti), pesci, equidi (cavalli, pony, asini, muli e bardotti), rapaci in cattività.



# SINTESI DI ALCUNE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO IN VIGORE DAL 9 LUGLIO 2015

- a. I cani detenuti in appartamento devono uscire in passeggiata almeno due volte; i cani custoditi in recinto, almeno una volta. Questo obbligo non sussiste se il cane ha a disposizione almeno 120 mq.
- b. I recinti per i cani non devono essere inferiori a 15mq. Ogni cane in più presuppone l'aggiunta di 6mq (termine ultimo per adeguarsi 9 ottobre)
- c. I cani e i gatti non possono essere lasciati in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione; non possono essere chiusi in rimesse o cantine.
- d. I cani non devono essere tenuti a catena fissa. E' ammessa la catena scorrevole solo nel caso in cui non sia possibile in altro modo evitare la fuga, ma solo per otto ore al giorno; il restante tempo il proprietario deve acconsentire al cane l'accesso nell'abitazione.
- e. E' vietato tenere i gatti legati a catena o corda.
- f. Per contenere l'incremento della popolazione felina, i gatti dovrebbero essere sterilizzati.
- g. I gatti che vivono all'esterno, devono poter accedere ad un riparo durante la notte e condizioni meteorologiche avverse; in caso di malattia deve essere garantito un ricovero sufficientemente riscaldato all'interno della casa.
- h. Va assicurata la pulizia giornaliera della lettiera.

- i. Devono essere garantite ai cani e ai gatti la cure sanitarie dal veterinario sia preventive (vaccini e antiparassitari) sia in caso in cui l'animale le necessiti per malessere. E' vietato detenere i pesci rossi nelle bocce sferiche. E' vietato utilizzare la sabbia per gatti come lettiera per le specie di mammiferi non convenzionali e per gli uccelli in quanto tossica.
- j. Le gabbie degli uccelli non devono essere collocate a terra e devono essere posizionate lontane da fonti di calore o di freddo, possibilmente in una zona ben illuminata e tranquilla
- k. E' vietato tenere qualsiasi tipo di uccello legato con la catena o con altro mezzo di contenzione che impedisca loro il volo libero.
- l. Il responsabile degli esercizi pubblici, commerciali ecc può vietare l'accesso degli animali solo se espone all'entrata in modo ben visibile, la comunicazione al Sindaco che deve essere avvenuta a mezzo di fax, raccomandata o posta certificata altrimenti non è possibile negarne l'accesso.

**Nota Bene**

**Per chi non si attiene a queste ed altre disposizioni previste dalla legge e dal regolamento sono previste sanzioni e nei casi più gravi il ritiro d'autorità dell'animale.**



# MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI REGIONALE (BDR) DI CANI, GATTI E FURETTI

## cani

Chi detiene un cane è tenuto, pena sanzione (da 100 a 600 euro), a registrarlo alla Banca dati regionale (BDR) dell'anagrafe canina:

- da parte del detentore della fattrice: entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale
- entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera.

Una volta registrato alla BDR, il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare, pena sanzione (da 100 a 600 euro), al Comune di residenza:

- a) lo smarrimento del cane entro 5 giorni;
- b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria entro 5 giorni;
- c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario entro 10 giorni;
- d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico o privato che ha curato il ritiro dell'animale entro trenta giorni, a meno che il veterinario libero professionista accreditato abbia provveduto alla registrazione del decesso per via telematica;

- e) la variazione di residenza entro 30 giorni;
- f) la comunicazione nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale d'affezione entro 10 giorni.


La registrazione all'anagrafe degli animali da affezione di gatti e furetti è obbligatoria solo per ottenere il rilascio del Passaporto Europeo e per i gatti delle colonie/oasi feline censite.

La registrazione di gatti e furetti può comunque essere effettuata su base volontaria da parte del detentore. In questi casi la registrazione comporta gli stessi obblighi e sanzioni previsti per la registrazione dei cani.

Il rilascio del passaporto per cani, gatti e furetti avviene al compimento del 3° mese di età.

Per poter andare all'estero, cani, gatti e furetti devono essere vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni e tale vaccinazione deve essere riportata sul passaporto.

## gatti e furetti



# ACCESSO DEI CANI SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI, NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, UFFICI E LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

***Accesso dei cani negli esercizi pubblici, commerciali e locali e uffici aperti al pubblico  
(art. 9 del Regolamento di esecuzione della LR 20/2015)***

Il responsabile di un esercizio pubblico o commerciale o di un locale o ufficio aperto al pubblico può decidere di far accedere l'animale oppure di vietarne l'accesso.

Il divieto può essere limitato solo ad alcune fasce orarie ovvero possono essere messi a disposizione carrelli appositi o altri presidi ove collocare il cane, o riservare determinate aree ove l'accesso è garantito.

In caso di divieto di accesso ai cani il Responsabile deve inviare una comunicazione al Sindaco inerente le forme di limitazione sopra indicate e tale comunicazione, (a mezzo di fax, raccomandata o posta certificata) deve essere esposta all'entrata in modo ben visibile.

Senza l'affissione della comunicazione al Sindaco il divieto di accesso effettuato con adesivi o altri metodi non è opponibile al pubblico ossia non può essere negato l'accesso.

Gli esercizi commerciali di merci alimentari (es: supermercati) che promuovono l'accessibilità e che sono dotati anche di aree di vendita di prodotti non pre-incartati o non confezionati o di prodotti sfusi esposti su banconi accessibili al cliente a un'altezza inferiore a 80 cm, dovranno delimitare tali zone con idonei cartelli che indichino il divieto di accesso ai cani limitatamente ad esse.

Per la sicurezza dell'igiene pubblica il detentore è obbligato a ripristinare lo stato di igiene del locale nell'ipotesi in cui il cane dovesse sporcare, provvedendo immediatamente con mezzi propri idonei, nonché segnalando comunque un quanto al responsabile del locale; in difetto il responsabile provvederà a sua cura, a spese del detentore. Rimane ferma la responsabilità del detentore per eventuali danni causati dal proprio animale.

L'accesso dei cani guida delle persone non vedenti, ipovedenti e ai diversamente abili è garantito negli esercizi pubblici, commerciali e locali e uffici aperti al pubblico.

E' facoltà dei responsabili dei luoghi sensibili (es: Aziende ospedaliere, cliniche, asili, convitti, scuole, case di riposo, strutture protette ..) predisporre delle aree nelle quali consentire l'accesso agli animali d'affezione per l'interazione con le persone di riferimento.

***Aree urbane e luoghi aperti al pubblico (parchi, giardini, spiagge, mezzi di trasporto pubblici)  
(art. 21 della LR 20/2012)***

Ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi, giardini e almeno i due terzi delle spiagge libere gratuite comprese quelle libere gratuite attrezzate di ciascun comune; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.

L'eventuale accesso ai cani nella battigia antistante gli stabilimenti balneari a pagamento è disciplinato nelle ordinanze dei Comuni.

È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola.

I Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge e altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature;

tali spazi sono forniti di acqua, di contenitori per la raccolta delle deiezioni, di spazi d'ombra e di eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.

Negli spazi a loro destinati, gli animali, purché di indole non mordace né verso gli animali né verso le persone, possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

E' consentito il libero accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale; i detentori di cani sono obbligati a usare sia il guinzaglio che la museruola, a eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. E' concesso comunque l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola. I gatti e i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche che non possono far uso della museruola devono viaggiare all'interno di trasportini. Il detentore che conduce animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico deve avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, pena risarcimento del danno causato. Non è ammesso il trasporto di più di due cani per autobus. L'animale può essere allontanato, senza diritto al rimborso del biglietto, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento e qualora arrechi disturbo ai viaggiatori.

L'accesso degli animali di affezione è consentito, al seguito del detentore, nelle strutture residenziali, semi residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali accreditate anche dal Servizio sanitario regionale, qualora sia previsto dalle disposizioni e dai criteri individuati e disciplinati dalla Direzione sanitaria.

# ADOTTARE O ACQUISTARE ANIMALI D'AFFEZIONE

## alcuni consigli


- Se decidi di prendere un animale, adotta un cane o un gatto ospite delle strutture di ricovero (canile e gattile).
- Se proprio vuoi acquistare un cucciolo di razza, poni particolare attenzione alle truffe che avvengono su Internet.
- Diffida degli annunci in rete che riportano solo nomi e numero di telefono cellulare (es. Mario 321. 789. 789. 789) e che danno la possibilità di ricevere il cucciolo in luoghi diversi da un'attività commerciale, tipo uscita di un casello autostradale.
- Un cane per essere definito "di razza" deve avere il pedigree;
- Un cane "di razza" senza pedigree è un "meticcio";
- La vendita di animali definiti "di razza" senza pedigree è sanzionabile ai sensi del D.lgs 529/1992.
- Non è illegale vendere un meticcio, ovvero un cane senza pedigree, è illegale invece vendere un cane senza pedigree affermando che sia un cane di tale razza.
- Se ad esempio compare un annuncio di vendita di "barboncini senza pedigree" si è passibili di denuncia per truffa.
- E' truffa dichiarare che i genitori del cucciolo hanno il pedigree, ma per vari motivi non è stato richiesto per i cuccioli da vendere.
- Il pedigree costa circa 30 euro.

- Non è quindi il costo del documento a fare la differenza di prezzo tra un cucciolo con o senza pedigree. E' possibile verificare presso l'ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia) o l'ANFI (Associazione nazionale felina italiana) che l'eventuale pedigree rilasciato non sia un falso.
- Tra gli annunci legali e regolari, si insinuano sempre di più venditori senza scrupoli che importano cuccioli dall'est falsificando documenti, precocemente strappati alle cure delle loro madri costrette a continue gravidanze, sottoposti a infernali viaggi e imbottiti di farmaci per farli sembrare sani all'acquirente, e rivendendoli come cani di razza spesso senza pedigree o con pedigree falsi.

Per promuovere e favorire l'affido dei cani ricoverati, la Regione a breve metterà a disposizione un applicativo denominato "Adotta un amico" per associare tutte le informazioni utili sul cane a una immagine fotografica dell'animale stesso.

Attraverso "link dedicati" sarà possibile visualizzare i dati e le immagini dei cani adottabili, presenti presso le strutture di ricovero convenzionate regionali.

adotta  
un amico





## TUTELA DEI GATTI LIBERI

I Comuni provvedono al censimento e alla registrazione delle colonie feline.

I Comuni provvedono alla mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie feline o sono ubicate le oasi feline, riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione dei gatti ivi stanziati.

I Comuni provvedono alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie feline, anche tramite le associazioni e gli enti che si occupano della tutela degli animali.

I Comuni provvedono agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e i veterinari liberi professionisti convenzionati con i Comuni medesimi.

I Comuni possono istituire un elenco di nominativi dei volontari che danno la propria disponibilità ad accudire le colonie feline, comunicandolo all'Azienda per i servizi sanitari.

I Comuni rilasciano ai volontari di cui al comma 3, che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, un tesserino di riconoscimento. Il tesserino è ritirato in caso di comportamenti in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni impartite dal Comune.

I volontari possono accedere, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

I Comuni promuovono corsi di formazione, anche in collaborazione con l'Azienda per i servizi sanitari e con le associazioni ed enti di cui all'articolo 6, rivolti ai volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.

Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente stanziano. Qualora le colonie feline, per validi motivi certificati dall'Azienda per i servizi sanitari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco, possono essere trasferite in altro sito idoneo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f).

I gatti che vivono in libertà non possono essere trattenuti in ambienti chiusi. È ammesso il loro temporaneo ricovero solo per motivi sanitari o di recupero a seguito di malattie debilitanti o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia felina, attestati dai Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Il ricovero è effettuato presso strutture pubbliche o private gestite dagli enti e dalle associazioni che tutelano gli animali, autorizzate dall'Azienda per l'assistenza sanitaria.



# VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO PER LA CURA DEGLI ANIMALI

## **Elenco dei volontari che si occupano dei gatti delle colonie/oasi feline**

I soggetti interessati ad essere inseriti nell'elenco dei volontari che si occupano dell'accudimento delle colonie/oasi feline, devono presentare apposita domanda al Comune

## **Elenco regionale delle associazioni ed enti per la tutela degli animali**

Per poter essere iscritti nell'elenco regionale è necessario:

- a. avere la sede legale o operativa in Friuli Venezia;
- b. svolgere da almeno 3 anni attività finalizzate alla tutela delle condizioni di salute, di benessere e rispetto degli animali;
- c. avere i fini previsti dalla legge regionale 20/2012 come preminente finalità statutaria.

Per l'iscrizione all'elenco le associazioni e gli enti presentano domanda al Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da:

- copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti dalla quale risulti la conformità dell'associazione e dell'ente ai requisiti e condizioni per l'iscrizione di cui all'articolo 2;
- relazione dettagliata sull'attività svolta, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale siano chiaramente esplicitate le modalità di svolgimento delle prestazioni con riferimento alle finalità previste dalla legge regionale 20/2012.

- L'iscrizione all'elenco permette di :
- accedere ai contributi regionali- fornire servizi alle strutture di ricovero e custodia (canili);
- collaborare con le strutture di ricovero e custodia per la promozione di adozioni di cani e animali di affezione in esse ricoverati;
- accedere alle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate, ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico-sanitarie;
- collaborare con i Comuni per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero e custodia incentivando l'adozione degli animali;
- collaborare con i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, con il consenso dei detentori, per la predisposizione di interventi atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture pubbliche o convenzionate;
- collaborare con i Comuni, singoli o associati, per l'attuazione di programmi di informazione e di educazione in collaborazione con Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, associazioni animaliste e ambientaliste ed enti zoofili;
- accedere a finanziamenti regionali per la realizzazione di corsi di formazione per i propri volontari;
- collaborare con i Comuni per la cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie feline;
- collaborare con i Comuni per la predisposizione di corsi di formazione destinati ai volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline;
- provvedere, solo per motivi sanitari o di recupero a seguito di malattie debilitanti o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia felina, al ricovero temporaneo dei gatti che vivono in libertà e non possono essere trattiene in ambienti chiusi.


# CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI IN CANILI E COLONIE FELINE

Contributi ai Comuni per spese di censimento e registrazione delle colonie feline e per gli interventi di sterilizzazione di cani ricoverati presso i canili e di gatti delle colonie feline.

I Comuni devono provvedere al censimento e alla registrazione delle colonie feline (art. 22 della L.R. 20/12)

La Regione contribuisce alle spese sostenute dai Comuni per gli interventi di sterilizzazione di cani ricoverati presso i canili e di gatti che vivono in colonie feline.

Entro il 31 marzo di ciascun anno i Comuni possono presentare domanda di finanziamento Regione, allegando una relazione con l'indicazione del numero di sterilizzazioni effettuate nell'anno precedente nel proprio territorio e della spesa sostenuta.



# CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA GESTIONE DELLE COLONIE FELINE

Contributi alle associazioni per le attività di cura, sostentamento e sterilizzazione nelle colonie feline.

Le associazioni di volontariato iscritte nel registro generale del volontariato organizzato (legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 articolo 5) e nell'elenco di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2012 possono chiedere entro il 31 marzo di ciascun anno domanda di contributo alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.



# ANIMALI ESOTICI E PERICOLOSI

## **Centro regionale animali esotici e/o pericolosi**

S. Canzian D'Isonzo (Go), località Terranova  
via Grado 28

Per la consegna di animali esotici:  
ogni giorno dalle 08.00 alle 19.00

Per emergenze telefonare a:

**Baradel Damiano** al n. **338 4786312** o **0481 711574**

***Non visitabile dal pubblico***









